

Comune di Vado Ligure

Razionalizzazione periodica delle società partecipate (art. 20 D. Lgs. 175/2016)

RELAZIONE TECNICA

Presentazione

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti normativi, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Gli adempimenti sopra richiamati si sostanziano nella ricognizione periodica delle caratteristiche delle società partecipate, nella predisposizione di una relazione tecnica afferente i criteri attraverso cui si procede ad effettuare la ricognizione e nella redazione del piano di razionalizzazione periodica contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione che l'ente socio si propone di adottare per ricondurre le partecipate entro le condizioni ammesse dal legislatore.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono poi essere trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di introdurre il quadro normativo di riferimento entro cui deve essere condotta la ricognizione delle società partecipate e l'eventuale individuazione delle misure di presidio e razionalizzazione, accostando alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica – di seguito anche TUSP), i più recenti ed autorevoli riferimenti giurisprudenziali.

La relazione si articola nei seguenti punti:

- a. Le società oggetto di ricognizione
- b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP
- c. La funzionalità delle società partecipate
- d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate
- e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare
- f. L'attività svolta relativamente alle partecipazioni detenute
- g. Le azioni di cui al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023
- h. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione

i. Gli schemi e la documentazione impiegata

a. Le società oggetto di ricognizione

Per quanto riguarda la tipologia di società civilistiche che possono essere partecipate da amministrazioni pubbliche locali, il c. 1 dell'art. 3 del TUSP specifica che rientrano in tale ambito esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

In merito al livello di analisi, ribadito che la normativa dispone di effettuare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette, la definizione del perimetro di organismi presi in considerazione ha tenuto conto delle previsioni normative che specificano quanto segue:

- per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- per partecipazione indiretta, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; sulla base di tale ultima definizione normativa, si rende pertanto necessario esplicitare le caratteristiche del soggetto tramite che consente di detenere partecipazioni indirette, ovvero le *“società controllate”*; in tal senso, la lett. m) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*. In considerazione di tale ultima definizione, rientrano nel perimetro di ricognizione anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società su cui l'amministrazione pubblica, ancorché non detenga la maggioranza del capitale, eserciti il controllo analogo congiunto insieme ad altre amministrazioni pubbliche secondo il modello dell'in house providing.

Rimanendo in ambito di oggetto della ricognizione, occorre evidenziare come la Deliberazione della Corte dei conti per il Lazio n. 47/2021 GEST, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, contenga una raccomandazione innovativa rispetto alla prassi consolidatasi negli ultimi anni: secondo tale pronuncia, sebbene le disposizioni del TUSP siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione deve considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali; tale estensione è funzionale a verificare in particolare l'eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività similari e ad adottare le conseguenti misure di razionalizzazione.

Il Comune di Vado Ligure partecipazioni in altri organismi strumentali.

Occorre altresì evidenziare la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n.110/2022/SRCPIE/PRSEAI relativamente all'obbligo di inserire le società quotate nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016. L'omissione, nel piano di revisione annuale di cui all'art. 20 TUSP, delle società "quotate" costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP, poste innanzitutto a salvaguardia dei principi declinati all'art. 1 comma 2 (efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali.

Il Comune di Vado Ligure non ha partecipazioni in società quotate in borsa.

Le società partecipate dal Comune di Vado Ligure al 31.12.2023 sono di seguito elencate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- S.A.T. s.p.a 78,76%
- CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE 5,81%
- I.R.E. s.p.a. 0,0167%
- TPL Linea Srl 1,30%
- A.T.A. S.P.A. 8,15%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- ECOSAVONA S.R.L. 19,69% (partecipazione indiretta – quota di partecipazione detenuta dalla tramite S.A.T. s.p.a. 25%)
- A.P.S. s.c.p.a 2,90% (partecipazione indiretta – quota di partecipazione detenuta dalla tramite Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese 50%)
- I.P.S. s.c.r.l. in liquidazione 0,51% (partecipazione indiretta – quota di partecipazione detenuta dalla tramite IRE s.p.a. 95,88%).

b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP

Secondo quanto indicato dal c. 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, il legislatore, tramite l'emanazione del TUSP, si è prefissato le seguenti priorità strategiche:

- efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenendo conto delle priorità sopra richiamate, è opportuno delineare un collegamento logico tra le diverse disposizioni contenute nel TUSP che disciplinano la possibilità, per le amministrazioni pubbliche locali, di acquisire e mantenere partecipazioni in società di capitali; in tal senso è possibile

inquadrare l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 quale disposizione dedicata a definire l'ambito di operatività delle società consentite (Funzionalità delle società partecipate); gli adempimenti e le verifiche di cui all'art. 5 (in particolare i c. 1 e 2) sono invece riconducibili alla valutazione degli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria delle partecipate, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alle stesse partecipate in luogo di soluzioni alternative (Convenienza del ricorso a società partecipate); le condizioni previste dal c. 2 dell'art. 20 rappresentano invece presupposti organizzativi e gestionali di cui le amministrazioni pubbliche socie devono dimostrare e costantemente monitorare la permanenza in capo alle proprie società per mantenerne le relative partecipazioni (Sostenibilità organizzativa ed operativa delle partecipazioni societarie).

c. La funzionalità delle società partecipate

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Da giurisprudenza consolidata (sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 33/2013) emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità, sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa.

Rimanendo ai presupposti di funzionalità, tramite il parere AS1765/2021, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha evidenziato l'importanza di estendere anche alle società indirettamente partecipate (sebbene detenute per il tramite di società di cui si dispongono quote minoritarie ma soggette comunque a controllo analogo), le valutazioni inerenti la stretta necessità previste dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016, raccomandando pertanto di formulare indirizzi di dismissione laddove tali indirette non risultino essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio.

Con la deliberazione n. 77/2020, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un'interessante traduzione pratica del principio di funzionalità contenuta nel D. Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): i magistrati contabili hanno evidenziato come, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci siano tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, riconducendole al cd. vincolo di scopo ed al cd. vincolo di attività.

Con vincolo di scopo si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; con il vincolo di attività si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2020:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, ogni ente locale che intenda acquisire quote di partecipazione in società di capitali è tenuto a porre in essere una serie di verifiche preliminari che si sostanziano nei seguenti passaggi:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (rappresenta il presupposto già presentato al paragrafo precedente, cd vincolo di scopo);
- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative e, secondo prassi, devono sottendere anche alle valutazioni che ogni amministrazione sociale è tenuta ad effettuare in sede di ricognizione periodica. Tali valutazioni si articolano su più livelli tra loro correlati:

- valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione;
- valutare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne sottoscrive il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico;

- valutare la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della società partecipata od oggetto di interesse. L'intervento deve essere effettuato, da parte dell'Amministrazione comunale, combinando la dimensione di ente socio (titolare di poteri di indirizzo e controllo) ed ente committente. La verifica in oggetto si combina con ulteriori disposizioni normative:
 - il c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, applicabile in sede di affidamento di servizi pubblici locali, prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
 - il c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, l'affidamento di servizi in house providing deve essere preceduto da una verifica che esprima una valutazione sulla congruità economica dell'offerta da parte della società in house.

In merito al presidio delle condizioni di convenienza, numerose espressioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ribadiscono l'importanza di un attento monitoraggio delle partecipate al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento ed evitare assunzioni di responsabilità a carico degli amministratori nel caso si manifestassero riflessi negativi in capo all'ente socio., tanto da poter arrivare a prefigurare l'ipotesi di danno erariale (deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 84/2021 PRSE).

e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare

Secondo quanto previsto dalle condizioni di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, gli enti locali sono tenuti, annualmente, ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal medesimo articolo richiamato, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le condizioni che obbligano a porre in essere misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio, che possono portare anche alla dismissione della partecipazione, sono le seguenti:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le suddette condizioni sono da verificare periodicamente in modo da monitorare costantemente l'assetto operativo ed economico patrimoniale delle partecipate.

Nella deliberazione n. 6/2021 VSG, la Corte dei conti Piemonte ha evidenziato come le scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione.

La già richiamata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei Conti Lazio contiene un'importante raccomandazione nell'approccio alla definizione delle misure di razionalizzazione delle partecipate: tali misure, che rientrano nelle valutazioni discrezionali degli organi di indirizzo dell'ente, devono essere definite nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza; questa raccomandazione può risultare particolarmente utile in tutti quei casi in cui la posizione delle partecipate non fa emergere situazioni di facile risoluzione, ad esempio quando, pur a fronte di parametri che richiederebbero l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione, il mantenimento della partecipata si rilevasse comunque la soluzione più efficace per l'ente.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni di razionalizzazione.

- amministratori superiori a dipendenti;
- attività analoghe o similari;
- soglia di fatturato minimo;
- società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- aggregazione con altre società.

f. L'attività svolta relativamente alle partecipazioni detenute

S.A.T. s.p.a

(quota di partecipazione diretta 78,76 % al 31/12/2023) – Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 il Comune di Vado Ligure ha previsto il mantenimento della società senza azioni specifiche di razionalizzazione in quanto società in house affidataria servizi pubblici di interesse generale ex art. 4 c. 1 lett a) d. lgs. 175/2016.

Allo stato attuale la Provincia di Savona, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 08/08/2023 ad oggetto "Area Omogenea per la gestione dei rifiuti della provincia di Savona - Affidamento a S.A.T. S.p.A. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale" ha deliberato di affidare SAT SpA per anni 15 (quindici), l'organizzazione e la gestione delle attività relative all'igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia e lavaggio strade, ecc. ecc) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento "Provinciale" nelle modalità previste

dal Piano Industriale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 28/02/2022 ed alle condizioni economiche di cui al relativo Piano Economico Finanziario.

Con nota prot. n. 20014 del 28/09/2023, la Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. aveva già comunicato che, stante la prossima sottoscrizione del contratto per la gestione del servizio di igiene urbana per i 65 Comuni della Provincia di Savona coinvolti nell'area omogenea di affidamento provinciale, il canone di servizio e le modalità di remunerazione dei costi di smaltimento rimarranno tali quali fino al 31/12/2023, come previsto dal PEF in essere.

In data 14/10/2023 è stato sottoscritto, tra Provincia di Savona e la Società S.A.T. S.p.A., il Contratto di Servizio per la Gestione Integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento "Provinciale" della Provincia di Savona.

Si segnala che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 06/06/2023 è stato approvato il nuovo statuto di SAT spa nonché i conseguenti patti parasociali.

La Società ha registrato un risultato di esercizio positivo relativo all'esercizio 2023 di euro 1.075.502, nonostante le criticità legate all'incremento dei costi dei carburanti e di altre situazioni specifiche che hanno contribuito ad un risultato della gestione caratteristica inferiore all'esercizio precedente. Si evidenzia, peraltro che c'è stato un riallineamento sul risultato netto di bilancio grazie anche all'impatto positivo dovuto alla deliberazione nel corso della competenza 2023 degli utili della società partecipata Ecosavona, utili che non sono ancora distribuiti, ma solo deliberati. Il ritardo di allineamento tra costi e ricavi, determinato dall'applicazione a termini di legge del metodo tariffario ARERA, impone, in ogni caso, di tenere sotto controllo l'andamento non solo economico, ma anche finanziario della Società che resta comunque attualmente solido.

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE s.p.a.

(partecipazione diretta 5,81% al 31/12/2023) – Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Previsto, al momento ed in attesa della definizione del processo di fusione con Acque Pubbliche Savonesi scpa, il mantenimento della società in quanto società in house affidataria di servizi pubblici di interesse generale ex art. 4 c. 1 lett a) d. lgs. 175/2016. E' da rilevare che l'esiguità della quota di partecipazione consente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri soci.

In data 28 febbraio 2023 l'Assemblea degli azionisti in seduta ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio 2021 di Consorzio spa che ha evidenziato una perdita di esercizio pari ad € 4.943.567,00= deliberando mandato al Consiglio di amministrazione di procedere alla immediata integrale copertura della stessa con l'utilizzo del patrimonio netto disponibile e l'eventuale riduzione del capitale sociale per la parte residua.

In data 31 marzo 2023 il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato la proposta di bilancio per la gestione 2022, proposta che evidenziava un utile di esercizio post imposte pari ad € 556.628,00. Il risultato dell'esercizio 2022 e le prospettive finanziarie evidenziate nei documenti costituenti la proposta di bilancio di tale annualità attestano e rafforzano le prospettive di continuità aziendale.

E' stata attuata la riduzione del capitale sociale per la copertura della perdita eccedente le riserve utilizzabili e l'utile di esercizio 2022; tale riduzione è quantificabile in un importo complessivo di € 3.390.317,00= che porta il capitale sociale ad € 23.522.878,00= (Assemblea degli azionisti in data 31/05/2023). In particolare è stata ridotta la perdita relativa agli esercizi precedenti pari ad euro

4.386.939 mediante l'utilizzo della riserva per futuro aumento di capitale sociale, versata da tutti i soci, dell'importo di euro 501.549, della riserva statutaria di euro 403.431, della riserva legale di euro 91.642. Sono state eliminate le residue perdite pari ad euro 3.390.317 mediante la riduzione del capitale sociale da euro 26.913.195 ad euro 23.522.878. E' stato previsto che la riduzione avvenga mediante annullamento di numero 3.390.317 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, da ritirare presso i soci in proporzione delle partecipazioni già detenute. E' stato conseguentemente modificato lo statuto sociale.

In data 29 aprile 2024 il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato la proposta di bilancio per la gestione 2023, proposta che evidenziava un utile di esercizio pari ad € 432.866. Il risultato dell'esercizio 2023 e le prospettive finanziarie evidenziate nei documenti costituenti la proposta di bilancio di tale annualità attestano e rafforzano le prospettive di continuità aziendale. Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. detiene il 50% di della Società consortile per azioni Acque Pubbliche Savonesi (Servizi Ambientali S.p.A. ne detiene il 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l. ne detiene il 13,5%).

Le tre Società summenzionate sono oggetto di un procedimento di fusione per incorporazione con lo scopo di realizzare una struttura idonea a ricevere, secondo il modello del c.d. in house providing, l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ente d'Ambito. Tale procedimento doveva completarsi entro il 31 dicembre 2021, rinviato dapprima al 31 dicembre 2023 per unanime volontà dei Soci e ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025 a seguito di deliberazione assembleare del 22 dicembre 2023 con unanime volontà dei Soci.

TPL Linea S.r.l.

(partecipazione diretta 1,30% al 31/12/2023) – Missione trasporti e diritto alla mobilità.

L'ente ha previsto il mantenimento della partecipazione nella società con azioni di razionalizzazione riguardanti l'ottimizzazione del profilo economico della gestione operativa e la trasformazione della stessa in società operante secondo il modello in house providing. E' da rilevare che l'esiguità della quota detenuta consente all'Ente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri Enti soci e, in particolare, con la Provincia di Savona, miranti ad un corretto equilibrio di costi e ricavi ed alla trasformazione in società secondo il modello in house, conformemente agli indirizzi provinciali.

Relativamente al perseguimento del modello in house providing, l'Amministrazione comunale di Vado Ligure, con delibera consigliere n. 14 del 12/03/2021 ha approvato lo schema di Statuto aggiornato e la bozza di patti parasociali finalizzati a dare corso al suddetto modello conseguentemente l'Assemblea dei soci di TPL Linea S.r.l. ha proceduto, in data 9 agosto 2021, all'approvazione di nuovo statuto e nel 2022, a seguito deliberazione n. 15 del 17/03/2022 del Consiglio provinciale con la quale ha formulato l'indirizzo al Presidente per sottoscrizione dei patti parasociali approvati dalla maggioranza dei soci della Società TPL Linea Srl; sono stati sottoscritti i patti parasociali tra gli enti soci. Pertanto la trasformazione in società secondo il modello in house providing si è conclusa.

Nel 2022 la Società ha operato nel settore del trasporto pubblico locale esercendo tale attività nella Provincia di Savona, in virtù di un contratto di servizio stipulato con l'Ente concedente il 24 giugno 2003, a seguito di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica.

Si sono manifestate grosse problematiche legate all'approvvigionamento delle fonti energetiche e alla conseguente forte crescita del tasso d'inflazione in Italia e in tutti i Paesi europei. I fattori geopolitici che hanno interessato il continente, principalmente la guerra in

Ucraina ed il conseguente aumento del costo della materia energia, dei carburanti e delle materie prime, hanno avuto un impatto sul risultato economico della società per il 2022, pur tenendo conto delle risorse messe a disposizione dello Stato per contrastarne l'incidenza sui bilanci. Nonostante ad inizio 2023 si sia registrato un parziale ritorno dei prezzi per la materia energia ai livelli antecedenti l'inizio del conflitto in Ucraina, ancora in corso e dagli esiti incerti, non è al momento possibile escludere ulteriori oscillazioni di tali costi.

La Società ha registrato un risultato di esercizio positivo relativo all'esercizio 2023 di euro 52.833.

ECOSAVONA S.R.L

(partecipazione indiretta 19,69% attraverso SAT Servizi Ambientali Spa che al 31/12/2023 deteneva il 25% di Ecosavona s.r.l.) – Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Comune di Vado Ligure ha previsto il mantenimento in via indiretta senza interventi per il tramite di SAT S.p.A.

L'attività della società medesima non risulta essere in contrasto con la missione istituzionale del Comune di Vado Ligure atteso che la stessa gestisce, allo stato, la discarica del Boscaccio per l'abbancamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 175/2016).

La Società ECOSAVONA srl ha registrato un risultato di esercizio positivo relativo all'esercizio 2023 di euro 802.874.

A.T.A. S.P.A.

(partecipazione diretta 8,15% al 31/12/2023) – Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Comune di Vado Ligure ha previsto la razionalizzazione della partecipazione attraverso il recesso dalla società.

Il Comune di Vado Ligure ha esercitato il recesso ex art. 24 d.lgs. 175/2016 e art.2437 codice civile con nota prot. 24094 del 18.10.2019.

La società ha formalizzato con nota del 14.01.2020, a firma dell'Amministratore Unico, la risposta al recesso esercitato comunicando che, in costanza di concordato, non sono possibili operazioni straordinarie quali il recesso che potrà avvenire solo alla conclusione dello stesso.

A seguito di ulteriore richiesta di riscontro formulata dal Comune di Vado Ligure in data 24/11/2021, l'Amministratore ha ribadito che non sarà possibile procedere ad operazioni straordinarie quali il recesso dei Soci fino alla conclusione del Concordato. Per quanto riguarda la liquidazione delle partite debitorie, come previsto dal Piano Concordatario, la stessa è condizionata alla conclusione dell'iter della gara a doppio oggetto per "la cessione del 49% delle quote della Società SEA-S Srl e contestuale affidamento del Servizio di Igiene Urbana".

Con nota prot. n. 22672/2022 la Società ha confermato, allo stato attuale, il pieno rispetto degli adempimenti fissati dal Piano Concordatario.

Per quanto attiene infine alla conclusione dell'iter della gara a doppio oggetto, bandita dal Comune di Savona, (procedura aperta n. 5/2021 – Determina Dirigenziale di indizione n. 2534 08/07/2021) per la cessione del 49% delle quote della società SEA srl e contestuale affidamento del servizio di igiene urbana, si evidenzia che tale operazione è stata ritardata nel corso del 2021 dalla presentazione di un ricorso da parte di uno dei partecipanti. All'esito del predetto ricorso risulta che il Comune di Savona abbia provveduto all'aggiudicazione definitiva solo il 05/05/2022.

Con nota in data 30/11/2023 l'Amministratore Unico aveva comunicato che "nelle more del Piano Concordatario, non è possibile procedere ad operazioni straordinarie, quale il recesso dei soci, che quindi sarà possibile solo alla conclusione del Concordato, così come verbalizzato in sede di assemblea dei soci del 20/09/2022. Si informa che è in corso la predisposizione di un primo progetto di riparto riferito al pagamento dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 cc che sarà oggetto di approvazione ed autorizzazione da parte degli organi della procedura e che verrà predisposto altresì, quanto prima, un ulteriore riparto di tutti i crediti assistiti da privilegio e, a seguire, quello riferito ai chirografari. Sono in corso interlocuzioni tra ATA spa con il Comune di Savona al fine di valutare un eventuale acquisto delle azioni da parte del socio di maggioranza. La società ha confermato il pieno rispetto degli adempimenti fissati dal Piano Concordatario."

A seguito recente richiesta di informazioni circa l'evoluzione del Piano Concordatario e la possibilità di esercitare il diritto di recesso la Società, in data 21/10/2024, ha confermato, allo stato attuale, il pieno rispetto degli adempimenti fissati dal Piano Concordatario.

Per quanto riguarda la liquidazione delle partite debitorie, come previsto dal Piano Concordatario, la stessa è condizionata alla conclusione dell'iter della gara a doppio oggetto per "la cessione del 49% delle quote della Società SEA-S Srl e contestuale affidamento del Servizio di Igiene Urbana". Tale operazione è stata ritardata dalla presentazione di un ricorso, il cui esito è atteso nei prossimi mesi. La medesima società ha ribadito che nel Verbale del 29/09/2021, punto 3 dell'ordine del giorno, l'Assemblea di Coordinamento e dei Soci ha preso atto e condiviso la delibera dell'Au Dott. Tapparini (Determina 29/2021) ovvero "che per la Società non sarà possibile procedere ad operazioni straordinarie quali il recesso dei Soci che sarà attuabile solamente alla conclusione del Concordato".

La società non ha proceduto ad approvare il bilancio 2023.

IRE S.p.a.

(partecipazione diretta 0,0167% al 31/12/2023) - Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Comune di Vado Ligure ha previsto il mantenimento della società senza azioni specifiche di razionalizzazione. E' da rilevare che l'esiguità della quota detenuta consente al Comune di Vado Ligure di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri Enti soci, peraltro a seguito degli indirizzi forniti dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale N. 537 del 16.06.2022 avente ad oggetto "indirizzi per la fusione per incorporazione di Sviluppo spa Genova in IRE spa, con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 18/01/2023 l'Ente ha deliberato di non esercitare il diritto di prelazione rispetto all'acquisizione di ulteriori quote societarie della società I.R.E. spa.

Successivamente con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Vado Ligure con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 05/10/2023 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. e relativo schema dello statuto.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 10/10/2023 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. e dei relativi documenti a corredo, le conseguenti modifiche statutarie e le conseguenti modifiche dei Patti Parasociali, a valersi dopo la stipula dell'atto di fusione.

Il capitale sociale alla data del 31.12.2023, pari ad Euro 4.820.491, interamente pubblico e la maggioranza assoluta appartiene a Regione Liguria, attraverso Fi.l.s.e. S.p.A., che detiene il 55,816%

del capitale.

Con riferimento alla citata fusione per incorporazione della Sviluppo Genova S.p.A., avvenuta con atto in data 20/12/2023, sulla base della valutazione degli esperti contabili ex artt. 2501 sexies C.C. nominati dal Tribunale di Genova in data 08/09/2022 per la determinazione della congruità del rapporto di cambio delle azioni, il valore di concambio è stato determinato nel seguente modo: n. 16.469 azioni I.R.E. S.p.A. a fronte di n. 50 azioni di Sviluppo Genova S.p.A., pertanto il concambio è stato attuato con attribuzione di azioni della società incorporante in misura proporzionale alle partecipazioni possedute dai soci della società incorporata. Alla luce delle determinazioni sopra indicate si è proceduto pertanto all'aumento di capitale di Euro 3.293.800 mediante emissione di n. 3.293.800 azioni da 1 Euro cadauna. A seguito della fusione, dall'incorporazione del Patrimonio Netto di Sviluppo Genova S.p.A., è scaturito un avanzo da concambio pari a Euro 1.388.235 che ha originato un incremento della relativa riserva.

La Società ha registrato un risultato di esercizio positivo relativo all'esercizio 2023 di euro 53.938.

Acque Pubbliche Savonesi - APS S.c.p.a.

(partecipazione indiretta 2,90% attraverso il Consorzio per la depurazione delle acque del savonese Spa che deteneva il 50% di APS S.c.p.a. al 31/12/2023) - Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Comune di Vado Ligure ha previsto il mantenimento della società senza azioni specifiche di razionalizzazione anche perché la dimensione esigua della quota detenuta consente all'Ente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri Enti soci.

La Società ha registrato un risultato di esercizio relativo all'esercizio 2023 di euro 3.864,00.

Per effetto del risultato economico negativo relativo all'esercizio 2022, la composizione del patrimonio netto della Società, anche tenendo conto dei versamenti in conto capitale dei Soci avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022, ha evidenziato che le perdite hanno eroso il capitale sociale oltre il terzo e quindi la Società si è trovata nella situazione prevista dall'articolo 2446 del Codice civile, pertanto, è stato necessario procedere alla riduzione del capitale sociale con Assemblea del 22 dicembre 2023. La Società non risulta più ricadere nella fattispecie di cui all'art. 2447 codice civile essendo il capitale sociale nominale superiore al minimo legale.

Allo stato Acque Pubbliche Savonesi è una Società consortile per azioni costituita in data 11 gennaio 2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene il 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5%.

La compagine sociale di APS è totalmente pubblica, in quanto le suddette Consorziare sono interamente di proprietà di Comuni siti in Provincia di Savona, che esercitano su di essa il controllo analogo sia in via diretta sia in via mediata tramite appositi organi.

Le tre Società summenzionate da tempo si sono determinate a dar vita ad APS all'esito di un lungo iter, durato oltre un anno, con lo scopo di realizzare una struttura idonea a ricevere, secondo il modello del c.d. in house providing, l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ente d'Ambito, prevedendo di completare tale aggregazione mediante una fusione per incorporazione entro il 31 dicembre 2021.

E' stato richiesto alla società di fornire informazioni sullo stato di avanzamento della procedura di fusione e la stessa ha comunicato che il predetto termine è stato rinviato dapprima al 31 dicembre

2023 per unanime volontà dei Soci (a causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, fattore che ha inciso sugli atti prodromici alla fusione, nonché in ragione della pendenza nanzi il Consiglio di Stato delle impugnazioni proposte da IRETI S.p.A. avverso la Convenzione di Affidamento sottoscritta da APS). Il suddetto termine è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025 a seguito di deliberazione assembleare del 22 dicembre 2023 con unanime volontà dei Soci.

A seguito della richiesta di informazioni, nota protocollo n. 0020386 del 3 ottobre 2024, in riferimento alla procedura di fusione per incorporazione delle Società tre socie in APS, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha comunicato che, in ottemperanza a quanto deliberato dalle Assemblee in data 24 giugno 2024, sono stati affidati gli incarichi atti ad aggiornare, nonché finalizzare, le precedenti perizie di valutazione delle società ai fini del calcolo del concambio sulla base di quanto già predisposto nei precedenti anni.

La Società sta, pertanto, lavorando affinché venga rispettato il termine per completare il processo di fusione, come deliberato dall'assemblea dei soci, entro il 31 dicembre 2025.

I.P.S. Scrl in Liquidazione

(partecipazione indiretta 0,51% attraverso IRE Spa che deteneva il 95,88% di S.P.S. Scrl in liquidazione al 31/12/2023) - Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Comune di Vado Ligure ha ceduto le quote di proprietà di questa società ad IRE Spa, società di cui era già socia con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27/06/2019.

Sulla società sono già stati avviati interventi di razionalizzazione che l'hanno portata in stato di liquidazione.

Nella Nota integrativa del Bilancio 2023 è riportato che la società è stata condotta con logica di tipo conservativo e l'attività è stata orientata alla dismissione alle migliori condizioni possibili nella prospettiva di destinarne i flussi monetari all'estinzione delle passività.

La procedura di liquidazione volontaria è ancora in corso. In particolare, in data 07/10/2024, il liquidatore ha comunicato che la procedura di liquidazione procede nel sostanziale rispetto del vigente Piano di Liquidazione e ha rilevato una discreta ripresa dell'interesse da parte del mercato immobiliare nel settore produttivo. A meno del concretizzarsi di ulteriori trattative, l'esercizio in corso si chiuderà con la stipula di tre atti definitivi di compravendita e una conseguente riduzione del debito su mutui. Oltre a ciò, sono stati sottoscritti tre contratti preliminari di compravendita aventi scadenza nel 2026, termine al momento confermato per la chiusura della liquidazione.

g. Le azioni di cui al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- S.A.T. s.p.a: mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto società in house affidataria servizi pubblici di interesse generale ex art. 4 c. 1 lett a) d. lgs. 175/2016.
- CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE s.p.a.: mantenimento della partecipazione nelle more della definizione del processo di fusione con A.P.S. Scpa nei tempi previsti dallo statuto di quest'ultima società. L'esiguità della quota

consente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri soci appare tuttavia necessario impartire indirizzi miranti al recupero di un corretto equilibrio di costi e ricavi.

- I.R.E. s.p.a.: mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto società in house affidataria di attività strumentali al Comune di Vado Ligure ex art. 4 c. 1 lett. d) d. lgs. 175/2016; mantenimento degli accantonamenti di legge per le perdite pregresse non ancora ripianate; monitoraggio sullo sviluppo del procedimento di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. L'esiguità della quota consente di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri soci appare tuttavia necessario impartire indirizzi miranti al recupero di un corretto equilibrio di costi e ricavi.
- TPL Linea S.r.l.: mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione. L'esiguità della quota detenuta consente al Comune di Vado Ligure di esplicitare un'azione di razionalizzazione esclusivamente attraverso il coordinamento con gli altri Enti soci e, in particolare, con la Provincia di Savona, miranti ad un corretto equilibrio di costi e ricavi;
- A.T.A. s.p.a.: razionalizzazione della partecipazione attraverso il recesso già esercitato; monitoraggio della procedura di concordato; mantenimento degli accantonamenti di legge per la differenza tra valore della produzione e costo della produzione in quanto società a rete; termine stimato per la razionalizzazione 30/06/2025 (indicativo);

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- ECOSAVONA S.R.L.: mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione;
- A.P.S. s.c.p.a.: mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto società in house affidataria, da parte dell'Autorità d'Ambito, di servizi pubblici di interesse generale ex art. 4 c. 1 lett a) d. lgs. 175/2016. Monitoraggio sulle procedure di fusione per l'incorporazione del Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese s.p.a. in A.P.S. S.c.p.a.;
- I.P.S. Srl in Liquidazione: sulla società sono già stati avviati interventi di razionalizzazione che l'hanno portata in stato di liquidazione. La procedura di liquidazione volontaria è ancora in corso; termine stimato per la razionalizzazione 30/12/2025 (indicativo);

h. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione

Il provvedimento di ricognizione delle partecipate e la rendicontazione delle misure adottate con il piano dell'esercizio precedente, devono essere inviati, una volta approvati, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che disciplina l'adempimento relativo all'adozione del piano di razionalizzazione periodica, non specifica nulla in merito all'organo competente all'adozione del documento; occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle

partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L’articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.”

Con riferimento al coinvolgimento dell’organo di revisione, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, nella deliberazione n. 48/2021 VSGO raccomanda l’opportunità di acquisire, prima della formale adozione della ricognizione periodica delle partecipate da parte del Consiglio comunale, il parere di tale organo in ordine alla coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alle previsioni del TUSP.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Secondo il combinato disposto dal c. 7 dell’art. 20 e del c. 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non potrebbe esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima dovrebbe essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

Con deliberazione n. 51/2021 PRSE, la Corte dei conti Lazio ricorda come la mancata trasmissione della ricognizione delle partecipate e del piano di razionalizzazione alla stessa sezione regionale di controllo rappresenti un inadempimento passibile di sanzione; per assolvere allo stesso non è infatti sufficiente aggiornare il solo portale del Dipartimento del Tesoro (che consente di assolvere alla trasmissione della documentazione solo nei confronti della struttura di monitoraggio presso il MEF).

i. Gli schemi e la documentazione impiegata

Il legislatore non ha imposto modelli obbligatori da impiegare per lo svolgimento della ricognizione e l’adozione delle misure di razionalizzazione delle partecipate, ancorché negli anni siano stati formulati degli schemi di riferimento da parte degli organi di vigilanza. La Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 39/2021, ha evidenziato come, a fronte dei diversi modelli di supporto per la formalizzazione della ricognizione delle partecipate, gli aspetti essenziali da rispettare riguardano l’attività di analisi e le motivazioni che vengono adottate per giustificare il mantenimento o la dismissione delle società partecipate, che devono quantomeno corrispondere agli elementi informativi contenuti nei suddetti modelli.

Per la verifica di sostenibilità delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2023 e la definizione delle eventuali misure di razionalizzazione, si è fatto ricorso alle schede che il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti.

Le schede verranno in ogni caso acquisite telematicamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.